

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ERROI, ELIA, VERALDI, LAVAGNINI,
RESCAGLIO, PETRUCCIOLI, POLIDORO, VEDOVATO,
LO CURZIO, ANDREOTTI, AGOSTINI, BARBIERI,
BORTOLOTTI, PAGANO, MONTICONE, DIANA Lino,
GIARETTA, ZILIO, ANDREOLLI, SCIVOLETTO, BEDIN,
FOLLIERI e PELLEGRINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1998

—————

Disposizioni in materia di autocertificazione a favore
della categoria dei grandi invalidi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente provvedimento legislativo, si intende fornire di tutela giuridica diretta e specifica la facoltà, per una categoria speciale della nostra comunità nazionale, di usufruire del sistema dell'autocertificazione.

Obiettivo di questo disegno di legge è pertanto quello di istituzionalizzare e rendere visibile, oltre che incontestabile, l'aspettativa del tutto legittima, ma spesso frustrata, di quei soggetti che si trovano in condizioni di salute che ne abbassano ulteriormente il livello di difesa rispetto alla pesantezza delle procedure burocratiche.

La categoria dei grandi invalidi in sostanza, risulta particolarmente esposta alla macchinosità dei procedimenti amministrativi e alle strettoie degli apparati, avendo costantemente bisogno di certificazioni attestanti il loro *status* particolare di categoria sociale da difendere e tutelare in maniera rafforzata.

Oggi, gli ostacoli procedurali e l'aumento incontrollato e incontrollabile della tempistica procedimentale costituiscono una vera e propria tassa occulta che quotidianamente, oltre che ingiustamente, si versa a favore di una pubblica amministrazione in questo senso esosa e pre-moderna.

Appare pertanto opportuno, se non addirittura necessario, realizzare uno strumento giuridico che direttamente, e senza cioè l'intermediazione di ermeneutiche o interpretazioni ricostruttive, dia tutela immediata al diritto dei grandi invalidi di attestare il proprio *status* mediante autocertificazione, proprio al fine di ottenere quelle utilità pubbliche che si prefiggono lo scopo di diminuire la differenza, di fatto esistente, tra loro e il resto dei cittadini.

La norma di cui si discute riveste pertanto la funzione di mezzo idoneo alla rimo-

zione di ostacoli d'ordine economico e sociale che limitano di fatto l'eguaglianza tra cittadini e per ciò stesso impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

In questo senso, la norma che si presenta vuole costituire una fattispecie procedimentale di attuazione del principio costituzionale di eguaglianza sostanziale (articolo 3, secondo comma, della Costituzione), oltre che di specificazione del diritto costituzionale alla salute (articolo 32) e del disposto di cui all'articolo 38 della Costituzione, in virtù del quale è compito dello Stato provvedere ad assicurare, ai cittadini e ai lavoratori, mezzi adeguati, in caso di infortunio, malattia, invalidità e garantire al cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari il diritto sia al mantenimento che all'assistenza sociale.

Nel quadro giuridico costituzionale, occorre peraltro introdurre il principio che la legislazione ordinaria ha specificato negli ultimi anni, secondo cui occorre garantire ai cittadini la predisposizione di procedure amministrative snelle, semplici, in particolare nell'ipotesi in cui non sia necessario aggravare l'istruttoria.

Pensiamo alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, da oltre un ventennio caduta nel dimenticatoio e riesumata solo nel 1990 (legge 7 agosto 1990 n. 241: si veda in particolare l'articolo 18) e alla stagione felice delle leggi cosiddette «Bassanini»: leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e dei regolamenti attuativi di essa.

Pertanto, in un quadro di progressiva modernizzazione del sistema procedimentale amministrativo, la norma che si presenta

appare assolutamente conforme allo spirito di una produzione legislativa che pone il cittadino come soggetto, e come soggetto fruitore del servizio erogato (o erogando) dall'amministrazione pubblica.

L'esigenza civile, prima ancor che politica, di rafforzare, mediante specificazione normativa, il diritto dei grandi invalidi

di autocertificare il proprio *status* davanti alle pubbliche amministrazioni appare pertanto insopprimibile, oltre che indifferibile, e in quanto tale necessaria per tutelare cittadini di tipo particolare, per evitare contestazioni assurde e paradossali che, a loro più degli altri, costano sacrificio e frustrazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I soggetti appartenenti alla categoria dei grandi invalidi attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi.